



Comune di Agno

ORDINANZA MUNICIPALE SULLA SALVAGUARDIA DELL'AREA PUBBLICA (LITTERING E VANDALISMI) del 27 novembre 2015

Il Municipio di Agno,

richiamati

gli artt. 107 cpv. 2, 176, 177, 192 LOC, 23, 24 e 25 RALOC,
nonché la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983,

ordina:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e campo di applicazione

La presente ordinanza ha lo scopo di salvaguardare l'area pubblica del territorio giurisdizionale del Comune di Agno da atti di deturpamento, imbrattamento e inquinamento e di informare la cittadinanza con apposite campagne di sensibilizzazione sul *littering* e sui vandalismi.

Art. 2 Definizione di *littering*

Il *littering* consiste nel malcostume di gettare i rifiuti o abbandonarli con noncuranza nelle aree pubbliche invece che negli appositi bidoni o cestini dell'immondizia.

CAPITOLO II

Norme comportamentali

Art. 3 Principio

È vietato qualsiasi comportamento contrario alla salvaguardia dell'area pubblica.

Art. 4 Divieti

1. In particolare, è vietato lordare il suolo pubblico con:
 - a) sostanze organiche e non, in particolare se le stesse arrecano un danno alla pavimentazione (quali acidi, liquidi, olii, o simili);
 - b) imballaggi per cibo e bevande e ogni altro rifiuto (quali bottiglie, lattine, bicchieri, tovaglioli, ecc.), provenienti da fast food, da esercizi alberghieri e della ristorazione, dai take away o da grandi magazzini;
 - c) riviste e giornali (inserti pubblicitari compresi), fogli, involucri di carta o cartone, volantini, opuscoli e ogni altro genere di rifiuto cartaceo, intero o a pezzi;
 - d) sacchetti, fazzoletti, mozziconi di sigarette, chewing-gum, resti di cibo e altri piccoli rifiuti;
 - e) escrementi di animali domestici.
2. È vietato imbrattare con vernici, spray o simili (*tags*), nonché con volantini, adesivi o altro, gli arredi urbani, edifici, strade, piazze, fontane, panchine, cancellate, segnaletica stradale, monumenti, cestini, pali, ecc..

CAPITOLO III

Attività particolari

Art. 5 Manifestazioni

Gli organizzatori sono chiamati a rispettare il codice di comportamento per punti vendita alimentari e organizzatori di eventi pubblicato dall'Unione delle Città Svizzere e dall'Organizzazione per i problemi della manutenzione delle strade, la depurazione delle acque usate e l'eliminazione dei rifiuti (2006/2010), visionabile sul sito www.ufam.admin.ch/rifiuti.

Art. 6 Volantinaggio

La pratica della promozione mediante il sistema del volantinaggio deve essere limitata allo stretto necessario per il conseguimento del suo scopo.

CAPITOLO IV

Disposizioni varie e finali

Art. 7 Sanzioni

1. Le infrazioni alle norme della presente ordinanza sono punibili con la multa fino a CHF 10'000.-.
2. In assenza di recidiva per infrazioni alla presente ordinanza o ad altre ordinanze comunali aventi scopi simili, e unicamente per i casi di lieve entità, il provvedimento può essere limitato all'ammonimento.
3. I contravventori, oltre al pagamento della sanzione prevista per ciascuna infrazione, sono tenuti ad assumersi i costi di ripristino della situazione originaria, in particolare nei casi contemplati dall'art. 4 cpv. 2.

Il Municipio può far eseguire il ripristino direttamente dal contravventore o da terzi, in caso di inadempienza o allorquando l'intervento richiede conoscenze specialistiche.

4. La procedura di contravvenzione di cui al capoverso 1 è disciplinata dagli artt. 145 ss. LOC.
5. È riservato l'avvio di una procedura penale ai sensi dell'art. 144 (danneggiamento) del Codice penale svizzero.

Art. 8 Rimedi di diritto


Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore allo scadere del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco



Mauro Frischknecht

Il Segretario



Flavio Piattini

Agno, 27 novembre 2015

Pubblicata agli albi dal 27 novembre al 14 dicembre 2015.